



## **TRIBUNALE DI SASSARI**

### **PRESIDENZA**

**RELAZIONE SULL' AUDIZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE C. 2435 GOVERNO, RELATIVO ALLA DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO PENALE E DISPOSIZIONI PER LA CELERE DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PENDENTI PRESSO LE CORTI D'APPELLO.**

Illustrissimo Signor Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, Illustrissimi componenti di tale Commissione, ringrazio per l'onore che mi è stato concesso di essere sentito, quale Presidente del Tribunale Ordinario di Sassari, in relazione a tematiche così importanti e foriere di conseguenze dirette nella vita dei tanti cittadini che si trovano quotidianamente ad affrontare i problemi della Giustizia Penale, ed in particolare quello della sua durata, nonché dei tanti operatori professionali del diritto, e primariamente dei Magistrati e degli Avvocati, che tale Giustizia cercano di far funzionare al meglio, riconoscendone tuttavia le rilevanti problematicità.

Sotto tali profili non può che essere espresso, dal sottoscritto, un generale plauso al dichiarato intento di intervenire, finalmente, con una disciplina complessiva che si farà carico di trovare soluzioni efficaci a tali problematiche, recependo, almeno

in parte, le indicazioni provenienti dalle considerazioni espresse in varie occasioni dagli esperti, nelle sentenze ovvero nelle relazioni autorevolmente esposte dai Primi Presidenti della Suprema Corte di Cassazione nelle cerimonie di inaugurazione degli ultimi anni giudiziari.

Ci si trova infatti sovente a confrontarsi con i problemi conseguenti a discipline legislative non sempre funzionali al perseguimento dell'obiettivo di una giustizia che sia nel contempo rapida e rispettosa delle garanzie fondamentali dell'individuo, mentre l'innovazione legislativa in esame pare andare proprio in tale positiva direzione.

Infatti talune delle soluzioni prospettate nelle sedi citate vengono fatte proprie da alcune delle disposizioni previste dal disegno di legge in esame.

Un plauso va espresso anche all'organicità e sistematicità, oltrecchè alla completezza, dell'intervento proposto, che abbraccia l'intero processo, dal suo inizio, con le disposizioni sul controllo delle iscrizioni delle notizie di reato, sulla durata delle indagini, sugli sbocchi delle stesse, con la mutata regola di giudizio per la richiesta di archiviazione, al suo svolgimento, con le disposizioni sui riti speciali, sull'udienza filtro, sul giudizio e sulla sua durata del processo, attraverso l'introduzione dei termini di durata, sino alle impugnazioni, con modifiche importanti della composizione delle corti d'appello, ed alla disciplina della prescrizione.

Analizzando partitamente le singole fasi, tenendo presenti i termini del presente intervento, e lasciando ad altri l'analisi delle norme concernenti la fase delle indagini preliminari, posso osservare:

- 1) **NOTIFICAZIONI (art 2)**: la disciplina delle notificazioni assume un rilevante ruolo sulla durata dei procedimenti e dei processi. Ormai i tempi sono maturi per proseguire con l'introduzione, anche nel processo penale, del principio dell'idoneità, ai fini di garantire la conoscenza da parte dell'imputato dell'atto

che viene notificato, della notifica al difensore. E' un principio noto e consolidato negli altri settori dell'ordinamento (civile, amministrativo, tributario), ove gli interessi in gioco sono parimenti rilevanti, e che è già iniziato da tempo con l'introduzione della previsione dell'attuale art. 157 comma 8 bis c.p.p.. La digitalizzazione delle comunicazioni e delle notificazioni nell'ambito sia del processo civile e/o amministrativo che di quello penale costituisce peraltro uno degli obiettivi maggiormente perseguiti negli ultimi anni da parte del Legislatore: la sostituzione del documento digitale al cartaceo favorisce, infatti, la riduzione degli sprechi e degli spazi occupati dagli archivi, oltre alla velocità e sicurezza nella trasmissione dei dati. Risponde, in altri termini, all'obiettivo di ottimizzare le risorse in funzione di attuazione dei principi costituzionali di giusto processo e ragionevole durata dei tempi processuali. Peraltro la legittimità della notificazione dell'atto al difensore con efficacia per l'imputato trova fondamento nei doveri di diligenza e di informazione verso l'assistito, statuiti dalla Legge professionale e dal codice deontologico e più volte affermati anche dalla giurisprudenza della C.E.D.U.

L' Art. 2 comma 1 lettera l) si occupa specificamente della notificazione all'imputato non detenuto degli atti successivi al primo. Occorrerebbe tuttavia specificare, e delimitare, in cosa consistano le 'deroghe' alle forme di notificazione al difensore laddove questi sia d'ufficio e non sia stata effettuata la prima notificazione con consegna personale (o equiparata), dovendosi già esprimere anticipatamente dove trovi bilanciamento il principio di conoscenza con quello di efficacia della notificazione. Occorre inoltre disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri dettati dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con riferimento ai rapporti fra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio

e, nel caso di imputato detenuto, ai rapporti fra dette notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del codice di procedura penale, non essendovi traccia di regolamentazione di tali casistiche, che invece spesso sono state oggetto di pronunce contrastanti anche in sede di legittimità.

2) **LA REGOLA DEL GIUDIZIO DI ARCHIVIAZIONE E DELL'UDIENZA PRELIMINARE**

**(art.3, comma 1 lettera a)**: il rinvio a giudizio non si potrà disporre in quei casi in cui "...gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere accusa in giudizio...". Si sostituisce, al riguardo, il parametro dell'inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio, con quello dell'insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti i quali "comunque non consentano una ragionevole previsione di accoglimento della prospettiva accusatoria nel giudizio». La novità sembra dunque risiedere nell'oggetto della valutazione prognostica che compie il G.U.P. che non dovrebbe essere più imperniata sull'utilità del dibattimento (così come specificato dalla giurisprudenza), ma piuttosto sulla "ragionevole" previsione di accoglimento della tesi accusatoria e dunque sulla decisione conclusiva dell'udienza dibattimentale, con una apprezzabile riduzione delle ipotesi di rinvio a giudizio a quei soli casi in cui si pensa 'ragionevolmente' di giungere ad una sentenza di condanna e non anche per quelli in cui, a fronte di un quadro dimostrativo contraddittorio o non sufficiente si ritenga che il dibattimento possa 'chiarirlo', quasi sempre con un'attività onerosa, anche per l'imputato, destinata comunque a produrre un'assoluzione nella quasi totalità dei casi.

3) **PRIORITA' TRATTAZIONE (art 3 comma 1 lettera h)**: sul punto il C.S.M. ha affermato che l'individuazione di priorità, ulteriori rispetto a quelle legali, dovrà transitare attraverso atti di indirizzo rimessi alla responsabilità del capo dell'ufficio. Tali atti di indirizzo dovranno essere emanati in occasione della formazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio e delle tabelle

infradistrettuali, a cadenza triennale, ed annualmente rinnovati all'atto della predisposizione annuale del programma di gestione dei procedimenti penali. La previsione legislativa che si vuole introdurre fornirà la copertura di legge primaria alla normazione secondaria del CSM e consentirà ai vertici di Corte ed ai Capi degli Uffici inquirenti e giudicanti di valutare, avuto riguardo alla concreta disponibilità delle risorse sul territorio ed alla locale situazione di contrasto alla criminalità, quali processi trattare prioritariamente, oltre quelli la cui trattazione prioritaria è già normativamente prevista, consentendo così una maggiore incisività senza disperdere le energie, spesso davvero poche, nella trattazione di procedimenti e processi aventi ad oggetto fenomeni di scarsa rilevanza sul territorio, ovvero destinati a prescrivarsi nel prevedibile tempo di trattazione del primo grado di giudizio.

4) **PATTEGGIAMENTO ULTERIORMENTE ALLARGATO (art. 4 comma 1 lettera a)):**

com'è noto il codice di procedura penale aveva scommesso sul successo dei riti speciali. Purtroppo la storia ha mostrato il contrario, di qui l'enorme sofferenza del settore penale, affossato da un carico dibattimentale insostenibile. Quindi qualunque iniziativa volta ad ampliare i casi di soluzioni alternative basate sull'adesione volontaria dell'imputato è da salutare con favore, anche a costo di rinunciare ad una quota di retribuzione del disvalore del fatto commesso. Gli interventi effettuati già in passato per 'allargare' il patteggiamento hanno dato buona prova, di guisa che è da ritenersi che anche l'attuale, ulteriore, allargamento sortirà effetti positivi. Da valutarsi molto positivamente l'esclusione di taluni reati, sentiti come particolarmente odiosi dall'opinione pubblica, dalla possibilità di ricorrere alla soluzione patteggiata.

5) **REGOLE DI AMMISSIONE DEL RITO ABBREVIATO (art. 4 comma 1 lettera b):**

vale anche per tale previsione quanto già osservato. Forse sarebbe opportuno precisare meglio quali siano i parametri cui ancorare il giudizio

sull'ammissibilità dell'integrazione probatoria che '...produca comunque un'economia processuale rispetto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale...', magari facendo riferimento al numero ed alla consistenza delle prove da assumere in un caso e nell'altro.

6) **NUOVI ORIZZONTI DEFINITORI DOPO IL DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO**

**(art. 4 comma 1 lettera c)**: la norma prevede che quando l'imputato, dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato, avanzi richiesta di giudizio abbreviato condizionato da integrazione probatoria (art. 438, co. 5), e il GIP glielo neghi, l'imputato possa allora avanzare richiesta di giudizio abbreviato senza integrazione probatoria (art. 438, co. 1, c.p.p.) o richiesta di patteggiamento (art. 444 c.p.p.). Tale previsione estende molto opportunamente la disciplina attualmente prevista dall'attuale art. 438 comma 5 bis c.p.p. anche al giudizio abbreviato introdotto da immediato. **MODIFICHE**

**AL DECRETO PENALE (art. 4 comma 1 lettera d)**: viene previsto che presupposto dell'estinzione del reato sia, oltre al decorso dei termini di 5 o 2 anni – a seconda che si tratti di delitto o di contravvenzione – anche il pagamento della pena pecuniaria. La relazione illustrativa afferma che attualmente l'effettivo recupero delle pene pecuniarie è attestato su livelli bassissimi, inferiori al 10%. Di qui l'opportunità della previsione che se il condannato rinuncia all'opposizione può essere ammesso a pagare, entro 10 giorni dalla notificazione del decreto penale di condanna, la pena pecuniaria ridotta di un quinto. In un'ottica di maggiore ricorso all'istituto forse potrebbe essere opportuno un ampliamento di tale termine.

7) **GIUDIZIO (art. 5)**:

Lettera a): l'introduzione normativa dell'udienza di programma prende atto delle molte prassi virtuose (anche presso il Tribunale di Sassari) che hanno già sperimentato e sperimentano 'il calendario del processo'. Si tratta di un'attività

organizzativa, propria del presidente o del giudice, che si traduce in una 'calendarizzazione' delle attività che devono essere svolte, con indicazione precisa dei giorni e degli orari di udienza. Consente alle parti di organizzare il proprio lavoro e di segnalare già in tale fase l'esistenza di eventuali ostacoli od impedimenti, scongiurando così rinvii inutili. Richiede naturalmente un considerevole impegno di tutti i protagonisti per il suo buon funzionamento. Si rappresenta tuttavia quanto possa essere complesso 'calendarizzare' i giudizi monocratici, che spesso vengono trattati in numero di molte decine nella medesima udienza.

Lettera b): Con i criteri di delega in oggetto non si ritorna alla precedente formulazione della disposizione, in quanto l'illustrazione della richiesta di prove è estesa a tutte le parti e non solo al pubblico ministero. Occorre tuttavia introdurre delle indicazioni onde limitarne la durata, al fine evitare che si traduca in una discussione anticipata (si potrebbe introdurre l'avverbio 'breve')

Lettera c): molto positiva l'eliminazione del consenso della parte che non aveva chiesto la prova che viene 'rinunciata', ben potendo la parte indicare nella sua lista detta prova laddove l'avesse ritenuta necessaria e comunque potendo essere recuperata con i poteri officiosi del giudice laddove se ne ritenesse, ex post, l'indispensabilità, ad onta della rinuncia.

Lettera e): molto positiva è l'estensione della disciplina prevista dall'art. 190 bis comma 1 c.p.p., peraltro operante nei reati di più grave allarme sociale, a tutti i processi. Sarebbe forse auspicabile la precisazione che la norma si applica anche a quelli che si svolgono davanti alla Corte d'Assise ed al Giudice di Pace (si parla solo di Tribunale). Si può peraltro ricordare che la giurisprudenza di legittimità già oggi applica l'art. 190-bis, comma 1, c.p.p. anche nell'ipotesi di rinnovazione in seguito a mutamento di composizione del collegio per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis c.p.p. e che le SS.UU. del 10.10.2019 n. 41736 hanno

riconosciuto la validità di tale interpretazione estensiva. In un sistema nel quale ormai le prove assunte sono consacrate in una verbalizzazione stenotipica che riproduce fedelmente ogni parola pronunciata, nel quale il giudice deve ancorare la sua decisione nonchè la motivazione all'obiettività delle prove, la rinnovazione del dibattimento appare del tutto inutile e foriera di un numero impressionante di sentenze di proscioglimento per prescrizione.

- 8) **GIUDIZIO MONOCRATICO Art. 6 comma 1 lettera a)**: si prevede un'udienza nella quale il giudice (diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il giudizio) valuta, sulla base degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero, se il dibattimento debba essere celebrato o se, al contrario, debba intervenire una pronuncia di sentenza di non luogo a procedere. La regola di giudizio sarà quella introdotta dalle nuove disposizioni per cui se gli elementi acquisiti risultano insufficienti o contraddittori o comunque non consentono, quand'anche confermati in giudizio, una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria verrà pronunciata una sentenza di proscioglimento. Sopperisce alla mancanza, in questi processi, del filtro dell'udienza preliminare (che, sia detto per inciso, manca anche nei casi di giudizio immediato). Sarebbe auspicabile anche un intervento sull'art. 34 c.p.p. al fine di prevedere *ex lege* una espressa ipotesi di incompatibilità per il giudice chiamato a decidere rispetto a colui che deve (eventualmente) pronunciare la sentenza di non luogo a procedere alla luce di quanto previsto da questo articolo. Non deve essere tuttavia sottovalutata l'incidenza di tale incompatibilità nei Tribunali con organici ridotti.
- 9) **APPELLO (ART. 7)**: viene definito come il «segmento del procedimento penale che costituisce ormai la strettoia più angusta del giudizio di merito, destinata

ad accumulare il maggior carico di affari per effetto delle modifiche apportate al regime della prescrizione con la legge n. 3 del 2019».

A prescindere dall'impatto procurato dalla nuova disciplina della prescrizione (peraltro rimodulato a seguito del disposto di cui all'art. 14 della delega in esame), negli ultimi anni effettivamente le corti d'appello penali si sono trovate sommerse da un carico difficilmente affrontabile con la legislazione data. Sotto tale profilo pertanto è da valutarsi con estremo plauso l'introduzione del giudizio monocratico in appello (art. 7 lettera f), peraltro con la possibilità del rito camerale non partecipato a richiesta (lettera g). L'abbandono del collegio introdotto per i procedimenti penali nei quali si applica la citazione diretta a giudizio di cui all'art. 550 c.p.p., comporta che questi saranno decisi, tanto in primo grado quanto in appello da un giudice monocratico. Deve sotto tale profilo rilevarsi come in ogni caso si tratti di un giudice con qualificata anzianità di carriera, e comunque formato alla valutazione propria del giudice di secondo grado dalla continua partecipazione anche ai giudizi collegiali. Di contro la produttività sarà notevolmente ampliata, con il notorio risparmio di tempo discendente dalla decisione monocratica anziché collegiale e dal liberarsi di risorse (i tre giudici del collegio potranno celebrare tre distinte udienze in pari tempo di una sola udienza collegiale).

- 10) **MANDATO E LUOGO PRESENTAZIONE (art. 7 lettere a) e b)**: La delega mira a evitare che il difensore possa procedere all'impugnazione all'insaputa dell'interessato, prescrivendo invece una specifica manifestazione di volontà dell'imputato, che deve dotare il difensore dell'apposito mandato successivamente alla pronuncia della sentenza da impugnare. Si torna dunque alla disciplina pre-1999 dei contumaci, che stavolta viene estesa a tutti. Anche la delimitazione del luogo di presentazione alla sola cancelleria del giudice che

ha emesso l'atto impugnato (peraltro ben fattibile da qualunque luogo con modalità telematiche) impedisce ulteriori lungaggini e revoche di esecutività di sentenze erroneamente ritenute inappellate (con impugnativa magari depositata in una lontana cancelleria di un giudice di pace che ha tardato a trasmetterla)

11) **ESTENSIONE INAPPELLABILITA' (art. 7 lettere c), d) ed e)**: anche l'ampliamento dei casi di inappellabilità in riferimento alle:

a) sentenze di proscioglimento e sentenza di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, salvo che per i delitti di cui agli articoli 590, secondo e terzo comma, 590-*sexies* e 604-*bis*, primo comma, del codice penale;

b) sentenza di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità.

L'estensione riguarda sentenze che per la loro mitezza (ovvero con esecuzione di pena scelta dal condannato) ben possono essere sottoposte al solo rimedio del ricorso per Cassazione, contribuendo tuttavia a ridurre, seppure in modo modesto, il carico delle Corti d'Appello.

12) **REMISSIONE TACITA (art. 8 lettera c)**: la mancata presentazione del testimone-persona offesa, ritualmente citato, dovrebbe però prevedere che nell'atto di citazione sia contenuto l'espresso avvertimento che la mancata comparizione costituirà remissione tacita di querela, onde richiamare ulteriormente il testimone-p.o. sull'importanza di una sua eventuale assenza e attenzionarlo sulla necessità di far valere eventuali impedimenti.

13) **TERMINI DI DURATA DEL PROCESSO (art. 12)** : si ritiene che sia davvero troppo poco un anno in primo grado per il giudizio monocratico, peraltro irrazionale rispetto ai due anni in appello. Vi è da rilevare infatti che in base all'art. 33-ter c.p.p. sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti (art.

73 TU stupefacenti), sempre che non siano contestate le aggravanti, nonché tutti i reati non attribuiti al tribunale in composizione collegiale o ad altro ufficio giudiziario. Si ricorda che, in base all'art. 2 della legge n. 89 del 2001, il diritto all'equa riparazione sorge una volta che il processo – sia esso civile o penale - superi un termine di ragionevole durata, che varia a seconda dei gradi di giudizio: tre anni per il primo, due anni per il secondo, uno per quello in Cassazione. Si ricorda inoltre che in base alla legge Pinto, per calcolare l'inizio del processo penale, ai fini del computo della sua durata, si prende in considerazione non solo l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ma anche la fase delle indagini preliminari. Il termine di 6 anni previsto dalla Legge Pinto va dunque calcolato a partire dalla comunicazione formale dell'accusa penale e dunque può iniziare a decorrere già nella fase delle indagini preliminari. Si osserva peraltro che il disegno di legge non prevede la fissazione di termini di durata per i processi di competenza della Corte d'assise e del giudice di pace. Il legislatore delegato dovrà dunque introdurre una disciplina generale, applicabile sul tutto il territorio nazionale, destinata a recedere a fronte di una analisi concreta, relativa a ciascun ufficio giudiziario, effettuata dal CSM, e periodicamente aggiornata. La relazione illustrativa specifica che l'intento della previsione dell'art. 12 "è di incentivare la promozione di provvedimenti organizzativi virtuosi, che favoriscano una più celere definizione dei procedimenti penali, sulla base delle risorse disponibili e mediante una responsabile attività di analisi e pianificazione, alla stregua di criteri ormai codificati nella stessa normativa secondaria del Consiglio superiore della magistratura (programmi di gestione penali). Tuttavia tale ottimistica previsione pare destinata a scontrarsi con il concreto carico dell'amministrazione giudiziaria. Ed in effetti, specie in relazione alle Corti distrettuali di più grandi dimensioni (si pensi alle Corti di Appello di Roma,

Napoli o Milano), ben potrebbe verificarsi che i suddetti termini possano essere determinati in misura diversa dal Consiglio superiore della magistratura in relazione a ciascun ufficio, con cadenza biennale, sentito il Ministro della giustizia, tenuto conto delle pendenze, delle sopravvenienze, della natura dei procedimenti e della loro complessità, delle risorse disponibili e degli ulteriori dati risultanti dai programmi di gestione redatti dai capi degli uffici giudiziari. Si rende quindi necessario, per non vanificare la portata applicativa di questa norma, aumentare l'organico dei magistrati e delle cancellerie affinché questi termini siano per davvero osservabili da parte delle autorità giudiziarie.

- 14) **INTERVENTI SULLA PRESCRIZIONE (art. 14)**: Il Capo II consta del solo articolo 14, che modifica l'art. 159 del codice penale, relativo alla sospensione del termine di prescrizione. In questo caso, dunque, il disegno di legge non prevede una delega al Governo, ma interviene direttamente sulla disciplina del codice penale. In particolare, il disegno di legge del Governo modifica il secondo comma dell'art. 159 c.p. per circoscrivere la sospensione del corso della prescrizione, prevista a partire dalla pronuncia di primo grado e fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio, alle sole ipotesi di condanna in primo grado (e di decreti penali). Il termine di prescrizione continua dunque a scorrere se la sentenza di primo grado è di assoluzione. Il Governo sembra aver agito in questa direzione (ossia nell'evitare una disparità di trattamento tra condannato in primo grado e condannato nei gradi successivi). L'intento è quello di valorizzare la differenza tra i prevenuti che, all'esito del primo grado di giudizio, siano prosciolti oppure condannati, stabilendo che soltanto nel caso di condanna (o di decreto penale) il corso della prescrizione rimane sospeso. Essa può riprendere a decorrere nel caso in cui, all'esito dell'appello, venga pronunciata una sentenza di proscioglimento o sia annullata la sentenza di primo grado: in questo caso, i periodi di sospensione

sono computati ai fini del tempo necessario al maturare della prescrizione. Per converso, l'effetto sospensivo generalizzato di cui all'articolo 159, comma 2, resta precluso nel caso di proscioglimento. Laddove infatti venga impugnata una sentenza di proscioglimento, si prevede che di regola l'orologio della prescrizione continui a decorrere; al contempo, si stabilisce un'ulteriore ipotesi di sospensione per un periodo massimo di un anno e sei mesi per la celebrazione del giudizio d'appello e di sei mesi per il giudizio di cassazione e per l'eventuale giudizio di rinvio, che opera nel caso in cui «almeno uno dei reati per cui si procede si prescrive entro un anno dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione». Si tratta di una soluzione – forse un po' arzigogolata e piuttosto difficile nella sua gestione pratica - che mira a contemperare l'esigenza di neutralizzare il decorso del tempo ai fini della estinzione del reato dopo la sentenza di condanna e l'esigenza di garantire la ragionevole durata dei giudizi di impugnazione. Essa si fonda sulla distinzione tra giudizio di impugnazione dopo la condanna e dopo il proscioglimento.

Circa gli effetti di questa previsione la stessa comporterà verosimilmente una riduzione sensibile dei reati che si prescrivono in appello (circa il 25% dei casi), con un prevedibile aumento dei ricorsi per cassazione, mentre non si può negare che il venir meno della prospettiva della prescrizione del reato in fase di impugnazione porterà a una riduzione degli appelli dell'imputato avverso sentenze di condanna. In secondo luogo, non è automatico che tutte le sentenze di appello vengano poi impugnite con ricorso per cassazione. Infine, è probabile che il nuovo patteggiamento allargato faccia comunque diminuire il numero dei possibili appelli. Forse sarebbe stato meglio stabilire che, come accade in altri Paesi, il tempo della prescrizione andrebbe riferito al periodo che va dalla commissione del reato sino al momento in cui lo Stato si attiva con

l'esercizio dell'azione penale per perseguire lo stesso, commisurato – come tradizionalmente avviene – alla gravità del reato. Una volta che si attiva la macchina processuale volta ad accertare l'illecito penale e la responsabilità personale, il senso della prescrizione viene meno. Rimane naturalmente l'esigenza fondamentale di arrivare a un accertamento entro un tempo ragionevole: ma si tratta di un obiettivo che va perseguito con strumenti diversi, e più efficaci, rispetto alla prescrizione, già in parte introdotti con i programmi di gestione nel settore penale.

Nel ringraziare per l'attenzione accordatami rinnovo i miei più sentiti ringraziamenti per la pazienza mostrata nell'ascoltarmi e vi auguro buon lavoro.

Sassari il 10.11.2020.

**Il Presidente**

**Dott. Massimo Zaniboni**